



FISCATECH S.P.A.

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Parte Generale

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
1	09/05/2024	AGGIORNAMENTO	CDA

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**
 - 2.1 Il principio di legalità
 - 2.2 I presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa dell'Ente
 - 2.2.1 L'interesse e/o il vantaggio della Società
 - 2.2.2 L'interesse e/o il vantaggio nei reati colposi
 - 2.2.3 La riferibilità del fatto reato a soggetti che si trovano in posizione apicale all'interno dell'Ente e/o a coloro che comunque sono sottoposte alla direzione e/o vigilanza dei primi
 - 2.3 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'Ente
 - 2.4 I reati fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001
 - 2.5 I reati commessi all'estero
 - 2.6 Le sanzioni
 - 2.7 Le misure cautelari interdittive e reali
 - 2.8 Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa
 - 2.9 La disciplina delle segnalazioni (cd. Whistleblowing)
- 3. LA FISCATECH S.P.A.**
 - 3.1 Profilo della Società e cenni storici
 - 3.2 Lo stabilimento di Vigevano
 - 3.3 Lo stabilimento di Cormons
 - 3.4 Struttura organizzativa
- 4. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA FISCATECH**
 - 4.1 Lo scopo del Modello
 - 4.2 Il campo di applicazione del Modello
 - 4.3 Obiettivi e finalità del Modello
 - 4.4 Metodologia operativa per implementazione del Modello e suo aggiornamento
 - 4.5 Struttura del Modello
 - 4.6 Processi e attività sensibili
- 5. ORGANISMO DI VIGILANZA**
 - 5.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.2 Nomina e durata dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.4 Segnalazioni e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza
 - 5.5 La Piattaforma Sestante Software 231
 - 5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali
- 6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**
 - 6.1 Attività di formazione e diffusione

Termini e definizioni

Società: la Fiscatech S.p.A.

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Codice Etico: documento aziendale che rappresenta la Carta dei diritti e dei doveri morali della Società, definendo le responsabilità etico-sociali ed i principi cui devono attenersi tutti i partecipanti alla vita societaria

OdV: Organismo di Vigilanza, l'organismo interno di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento

Organi Sociali: gli organi societari previsti dallo Statuto

CCNL: contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni

Dipendenti: soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato o determinato. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, gli interinali ed i tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001

Fornitori: soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti

Linee Guida: documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D.Lgs. 231/2001

Risk Assessment: metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli

Stakeholders: soggetti portatori di interessi nei confronti della Società, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale

Sistema di Controllo Interno (SCI): insieme dei protocolli e delle azioni adottate dalla Società allo scopo di prevenire i rischi

1. PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, è il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 adottato da FISCATECH S.P.A..

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di controlli volto a prevenire i reati fonte di responsabilità amministrativa per l'Ente ex D.Lgs. 231/2001.

Il Modello si applica a:

- soci
- amministratori e sindaci
- dipendenti
- fornitori e consulenti
- chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società

La Società vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di sua violazione.

FISCATECH S.P.A. si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

In forza di quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001 (art.6, terzo comma), i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al ministero di giustizia.

Il presente Modello è redatto in conformità alle linee guida di Confindustria adottate nel 2008 e aggiornate da ultimo nel 2021. Le linee guida di Confindustria, approvate dal Ministero, tra l'altro suggeriscono:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area, settore o processo aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli;
- la previsione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme del codice di condotta e delle procedure previste dal Modello;
- l'attribuzione del compito di vigilare sul Modello ad un Organismo di Vigilanza, necessariamente munito, tra altri, dei seguenti requisiti: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di agevolare una più fluida ed efficace consultazione dell'intero compendio documentale del Modello, nei singoli file digitali sono stati implementati i collegamenti ipertestuali da e verso l'indice del documento stesso.

Dall'INDICE GENERALE è altresì consentito accedere allo specifico documento da consultare.

Questa modalità di elaborazione rappresenta di per sé una prima basilare forma di presidio nella direzione dell'efficacia del Modello.

§

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (in breve: il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali, peraltro già da tempo sottoscritte dall'Italia, ovvero:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;

- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (in breve: "società"), un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale - che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio gli stessi siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato titolare della giurisdizione sul luogo ove essi sono commessi.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e permane ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia o dalla prescrizione.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2.1 Il principio di legalità

Al pari di quanto anche costituzionalmente sancito in relazione alla responsabilità penale (art. 25 Cost. e 1 c.p.), anche riguardo alla responsabilità amministrativa dell'Ente opera il principio di stretta legalità, per effetto del quale alcun Ente «può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità [penale] in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto» (art. 2 del Decreto).

2.2 I presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa dell'Ente

Affinché in capo all'Ente possa configurarsi la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sul piano oggettivo è necessario che:

- a) la realizzazione di una fattispecie di reato prevista dal legislatore quale fonte della responsabilità di cui si discute;
- b) il fatto reato sia stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente»;
- c) la condotta penalmente rilevante deve essere stata realizzata da uno o più soggetti qualificati, ovvero «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni»).

2.2.1 L'interesse e/o il vantaggio della Società

Come detto, uno dei presupposti oggettivi della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e ciò a prescindere dalla eventuale coesistenza rispetto al realizzarsi della condotta delittuosa di interessi o vantaggi dell'autore del reato o di terzi.

Il tenore letterale della norma a tal uopo confezionata dal legislatore, per escludere la responsabilità dell'Ente nella sola ipotesi in cui l'interesse alla commissione del reato da parte dell'autore o di terzi estranei all'ente sia esclusivo. induce a ritenere che la responsabilità dell'Ente sussistano anche qualora questi non consegua alcun vantaggio ovvero quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, purché l'Ente abbia un interesse, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato perpetrato da soggetti in posizione qualificata nella sua organizzazione, come peraltro confermato dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o" tra i sostantivi "interesse" e "vantaggio".

Ne deriva che a responsabilità prevista dal Decreto sorge dunque non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio in concreto per l'Ente stesso, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di

tale concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione nell'interesse dell'Ente alla sua commissione. Insomma, i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio" è d'uopo osservare, anche all'esito della lettura della Relazione governativa che accompagna il Decreto, che, se al primo può attribuirsi certamente una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione ex ante (c.d. finalizzazione all'utilità), al secondo deve di contro riconoscersi una valenza marcatamente oggettiva - riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in suo favore - suscettibile di una verifica ex post.

Più nel dettaglio, è necessario che l'interesse di cui si discorre sia connotato da oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma realmente sussistenti, sì da soddisfare il principio di offensività; attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile al momento di commissione del fatto reato; di natura non necessariamente economica, sebbene pur sempre riconducibile all'attività di impresa in senso lato.

Con riguardo al "vantaggio" derivante in capo all'Ente dalla commissione del fatto reato, fonte della relativa responsabilità amministrativa dello stesso – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può e deve osservarsi come esso possa essere: diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'Ente; indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'Ente; economico, anche se non necessariamente immediato.

2.2.2 L'interesse e/o il vantaggio nei reati colposi

La normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti almeno originariamente era modellata sul presupposto di individuare come reati fonte della stessa solo fattispecie di natura dolosa. L'introduzione dei reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – operata dalla l. 3 agosto 2007, n. 123 ("nuovo" art. 25-*septies* poi abrogato e sostituito dall'art. 300 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – nonché di alcuni reati contravvenzionali in materia ambientale (art. 25-*undecies*), ha portato parte della dottrina a sollevare seri dubbi circa la possibilità di riferire alla categoria dei reati punibili a titolo di colpa la coppia concettuale interesse/vantaggio, per la loro evidente incompatibilità con la non volontarietà dell'evento dannoso o pericoloso caratterizzante tali reati. E tuttavia, oggi la dottrina prevalente, sull'onda di quanto argomentato sul punto dalla Giurisprudenza, sembra aver dipanato tali dubbi affermando che l'interesse o il vantaggio, presupposto per la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente nascente da reato, debbano essere valutati o apprezzati non già riguardo agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, in qualche modo capace di determinare il verificarsi dell'evento medesimo. Così, con specifico riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'interesse ed il vantaggio finiscono con l'assumere una connotazione peculiare, traducendosi nell'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare – intese a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro ".....qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363).

2.2.3 La riferibilità del fatto reato a soggetti che si trovano in posizione apicale all'interno dell'Ente e/o a coloro che comunque sono sottoposte alla direzione e/o vigilanza dei primi

L'illecito penale per poter assurgere a fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero:

✓ «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»);

- ✓ oppure «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere: 1) soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; 2) soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

2.3 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'Ente

Sotto il profilo soggettivo, affinché il fatto reato che soddisfi i criteri di imputazione oggettivi di cui si è dianzi discorso possa divenire fonte di responsabilità amministrativa per l'Ente, è necessario che esso esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale, o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione e di gestione» (in breve: "Modello") idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato e che, dunque, esso sia stato commesso attraverso una elusione fraudolenta del Modello medesimo .

Da questo punto di vista, si può affermare che la responsabilità dell'ente è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di *standards* doverosi» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente; difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

Del resto, che ai fini della configurabilità in capo all'ente della responsabilità amministrativa da reato sia necessario verificare la sussistenza in capo all'Ente medesimo nel cui interesse od al cui vantaggio è stato commesso il reato di una vera e propria "colpa di organizzazione" nei termini dianzi accennati, è circostanza ribadita con forza anche dai Giudici di Legittimità in un proprio recentissimo arresto, secondo il quale:

"...deve, invero, ricordarsi che la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente costituisce, per così dire, un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato. In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'ottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se è riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui). Ciò rafforza l'esigenza che la menzionata colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato". (Cass. Pen. sent. 11.1.2023, n. 570).

2.4 I reati fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001

L'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'Ente può certamente definirsi "una fattispecie a formazione progressiva" essendo per sua natura esposta al continuo mutamento dei suoi confini, attraverso il progressivo ampliamento del novero dei reati fonti della stessa operato dal Legislatore. Ed in vero, ai reati sin dal principio ricompresi in tale novero sono state nel tempo aggiunte una pluralità di tipologie di reato (ed in termini prognostici è possibile prevedere che altre ne verranno aggiunte), sì da poter affermare che, oggi, la gran parte dei reati, o almeno quelli di maggior rilievo ed impatto sociale, laddove commessi nell'ambito di un'organizzazione aziendale ed in presenza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi sono fonte di responsabilità per l'Ente.

Più nel dettaglio, sono oggi fonte di responsabilità amministrativa per l'Ente:

- ✓ **i delitti commessi in danno dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni** (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020)
- ✓ **i delitti commessi in danno dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni** (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020)
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
 - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
 - Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Frode nel settore dei finanziamenti destinati all'agricoltura (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)
- ✓ **i delitti in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati** (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 48/2008, successivamente modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)
 - Falsità in documenti informatici aventi efficacia probatoria. (491 bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 615 quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
 - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- ✓ **i delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter, aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)
 - Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416, comma 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine. (art. 407, comma 2, lett. a)
- ✓ **i delitti contro la Pubblica Amministrazione** (art. 25, D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 321 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 bis e 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 2, e 321 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)
- ✓ **i reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 e successivamente modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.

473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- ✓ **i delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 99/2009)
 - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
- ✓ **i reati societari** (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001), aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, successivamente modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017)
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Falso in prospetto (art. 2623 c.c. – art. 173 bis L. 24 febbraio 1998 n. 58)
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 c. 34 D.Lgs. n. 39/2010 e sostituito identico dall'art. 27 del medesimo Decreto così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale")
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c. – comma 1 modificato dall'art. 37 c. 35 D. Lgs. n. 39/2010 e richiamato dall'art. 29 del medesimo Decreto)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- ✓ **i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 7/2003)
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. n. 625/1979)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- ✓ **i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 7/2006)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- ✓ **i delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale** (art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato dalla L. n. 199/2016)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Tortura (art. 613-bis c.p.)
- ✓ **i reati transnazionali** (L. 16 marzo 2006 n. 146)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre

1990 n. 309)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Reati concernenti il traffico di migranti previsto dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- ✓ **i reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 62/2005 ed art. 187-quinquies TUF, come modificato dal D.Lgs. n. 107/2018)
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998, modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998, modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Reg. UE n. 596/2014)
- ✓ **i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).
- ✓ **i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successivamente modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)
- ✓ **i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).
- ✓ **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 aggiunto dalla L. n. 99/2009)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge n.633/1941)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis, legge n.633/1941)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, legge n.633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, legge n.633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, legge n.633/1941).
- ✓ **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudicante** (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- ✓ **i reati ambientali.** (art. 25undecies, D.Lgs. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e successivamente modificato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6, L. n.150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. n.152/2006,)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006)

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs n.152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] .
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. n.152/2006)
- I reati connessi al superamento dei valori limite di emissione in atmosfera.(art. 279 D. Lgs. 152/2006)
- Sanzioni (art. 279, D.Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n.202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n.202/2007)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. n. 549/1993)
- Abbandono di rifiuti (art.255, D.Lgs. n. 152/2006)
- ✓ **il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001, aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, e successivamente modificato dalla L. n. 161/2017)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- ✓ **i reati di razzismo e xenofobia** (art. 25terdecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
- ✓ **la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 39/2019)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- ✓ **i reati tributari** (art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000)]
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ **i reati di contrabbando** (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292, DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, DPR n. 43/1973)
- ✓ **i delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 22/2022)
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- ✓ **il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 22/2022)
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

2.5 I reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente può sorgere anche in relazione a talune fattispecie di reato commesse all'estero.

Perché ciò avvenga è necessario che:

- a) il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- b) la società abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) risulti integrata una delle condizioni per la punibilità del reo previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.; ovvero, allorché la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'Ente nel cui interesse o vantaggio del quale il reato è stato commesso;
- d) nei confronti della società non abbia proceduto o proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Per altro verso, avuto riguardo ai reati commessi in Italia nell'interesse od a vantaggio di enti di diritto

straniero, vale la pena ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità «l'ente debba, al pari di "chiunque" - cioè di una qualunque persona fisica -, rispondere degli effetti della propria "condotta", a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale (o debba comunque ritenersi commesso in Italia o si versi in talune delle ipotesi nelle quali sussiste la giurisdizione nazionale anche in caso di reato commesso all'estero), all'ovvia condizione che siano integrati gli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità ex artt. 5 e seguenti D.Lgs. n. 231/2001. Per tale ragione è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della sussistenza o meno della giurisdizione dell'A.G. italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all'estero o che la programmazione del delitto sia avvenuta oltre confine» (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626).

2.6 Le sanzioni

Le sanzioni amministrative per gli illeciti dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Il Giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ❖ la società ha tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ❖ in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, rientrano nel novero delle sanzioni interdittive applicabili ex D.Lgs. 231/2001:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora risulti necessario, in ragione della gravità dei comportamenti delittuosi accertati, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca può essere disposta anche per "equivalente", vale a dire che, laddove la confisca non possa essere disposta sui beni costituenti il prezzo o il profitto del reato, essa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente ai primi.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, qualora ritenga di dover preservare la capacità imprenditoriale dell'Ente, in luogo dell'applicazione della sanzione, potrà disporre la prosecuzione dell'attività sociale da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, e, ciò, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui essa è situata, rilevanti ripercussioni sui livelli occupazionali del luogo.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività sarà in ogni caso oggetto di confisca.

Le sanzioni interdittive possono avere anche carattere definitivo e non temporaneo e conseguentemente comportare il divieto a svolgere per sempre l'attività interdetta laddove risultino integrate talune condizioni sostanzialmente afferenti la gravità del fatto, ovvero l'attitudine dell'Ente a reiterare comportamenti violativi del tipo di quello in contestazione. Così:

- l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività:
 - dovrà essere sempre disposta dal Giudice qualora la società o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati della stessa specie di quelli in relazione ai quali è stata accertata la sua responsabilità;
 - potrà essere disposta dal Giudice se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
- il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero il divieto di pubblicizzare beni o servizi:
 - potrà essere disposto quando la società responsabile è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Peraltro, l'inosservanza delle sanzioni interdittive integra di per sé un'autonoma figura di reato - ovvero quella di «Inosservanza delle sanzioni interdittive», che punisce "chiunque" si sia reso responsabile di tale inosservanza con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni - che è a sua volta fonte di autonoma responsabilità amministrativa dell'Ente, laddove la relativa condotta sia stata posta in essere nell'interesse od a vantaggio di questo.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato in parola potrebbe configurarsi nel caso in cui la società, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la PA, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

2.7 Le misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti della società sottoposta a procedimento per possibile responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva od anche disposto il sequestro preventivo o conservativo di ciò che si ritiene essere il prodotto, il profitto od il prezzo della condotta

contestata, ovvero di beni od utilità per importo equivalente.

La misura cautelare interdittiva – che consiste nell’applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – può essere disposta dal Giudice allorquando:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato, avuto riguardo:
 - in primis, alla sussistenza dei presupposti indicati all’art. 13 del Decreto per l’applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive: ovvero, a) che la società abbia tratto dal reato - compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) la violazione in esame rappresenti una reiterazione di precedenti violazioni;
- sussista il cd. periculum in mora, ovvero vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali applicabili all’Ente ex D. Lgs. 231/2001, per l’ipotesi di sussistenza dei requisiti testé indicati, sono il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo può essere disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, sempre che sussistano gravi indizi in ordine alla sussistenza della cd. “colpa di organizzazione” nella realizzazione della condotta integratrice del reato, anche a prescindere dalla sussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante in capo all’autore della condotta delittuosa in esame.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società, nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute (sequestro presso terzi), qualora vi sia fondato motivo di ritenere che possano venire a mancare le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario.

Anche in tale contesto, quello cautelare, assume rilievo l’art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive», in ragione del fatto che il Legislatore nell’individuare la fattispecie delittuosa non ha distinto, nel sanzionarne l’inosservanza, tra misure interdittive definitive o cautelari.

2.8 Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Il Legislatore nell’ambito del D.Lgs. 231/2001 ha previsto una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa, prevedendo due distinte ipotesi, ovvero:

- ✓ quella in cui il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicali»;
- ✓ quella in cui il reato sia stato commesso da soggetti che si trovano in posizione subordinata rispetto agli apicali.

Con riguardo alla prima ipotesi il Legislatore, sostanzialmente sancendo una presunzione di responsabilità a carico dell’Ente rispetto al reato commesso dal suo apicale, ha richiesto (art. 6 comma 1 del Decreto) per l’operatività della esimente in esame che:

- la società provi che l’organo amministrativo abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- la società abbia affidato ad un organo interno, c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo -, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento;
- il soggetto agente, che si trovi in posizione apicale, abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte del c.d. Organismo di Vigilanza.

Ancora, ai sensi del comma 2 dell’art. 6, affinché operi la suddetta scriminante è necessario che il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società risulti, all’esito di un giudizio da condurre ex ante, in grado di soddisfare le seguenti esigenze:

- ✓ individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✓ escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- ✓ introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere un sistema di controlli preventivi tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

In buona sostanza, con riguardo all'ipotesi di violazione posta in essere da un soggetto apicale, il Legislatore ha previsto, rispetto all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente, una sorta di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare che la violazione si sia potuta verificare solo grazie ad una fraudolenta elusione da parte dell'autore di essa del sistema di controlli all'uopo previsti nel MOG.

Viceversa, per l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione "subordinata", non operando una medesima presunzione di responsabilità in capo alla società; affinché essa venga chiamata a rispondere sul piano amministrativo del fatto-reato posto in essere dal sottoposto, sarà necessario che il Giudicante, nelle more del processo, riesca ad accertare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In altri termini, per tali ipotesi il Legislatore ha inteso ricondurre la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati), prevedendo espressamente, all'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, che detta inosservanza non ricorre «*se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Pertanto, con riguardo all'ipotesi di reato commesso da un subalterno, ai fini dell'operatività della scriminante in esame, sempre che, prima della commissione del reato, sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, sarà sufficiente che la società:

- ✓ si sia dotata di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento volti a prevenire la commissione delle fattispecie di reato, di contro realizzate;
- ✓ abbia definito una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- ✓ abbia formalizzato procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- ✓ abbia assegnato poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- ✓ abbia comunicato al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- ✓ abbia previsto un idoneo sistema sanzionatorio;
- ✓ abbia costituito un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- ✓ abbiano nominato un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di curare il suo aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in

stretta connessione con le funzioni aziendali.

2.9 La disciplina delle segnalazioni (cd. Whistleblowing)

Il D.Lgs. 24/2023 ha modificato la precedente disciplina del sistema di segnalazione introdotto con la Legge 30 novembre 2017 n. 179 di cui le società munite del MOG ex D.Lgs. 231 devono dotarsi, innovando la precedente rispetto ai seguenti profili.

A. L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni, che possono consistere in:

- ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
- Ipotesi di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, anche se estranei al catalogo di condotte rilevanti ex D.Lgs. 231/2001;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (appalti, servizi, sicurezza e degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (es. frodi, attività illegali);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio e attività corruttive);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

B. I SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

Sono legittimati ad effettuare una segnalazione tutti coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo, sia esso pubblico o privato. Tra questi rientrano:

- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati o autonomi;
- liberi professionisti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- azionisti;
- persone con funzioni, anche di fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

C. LA MODALITA' DI SEGNALAZIONE

E' necessario prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate circa il verificarsi di una violazione del tipo di quelle indicate al punto che precede. Tali canali devono essere strutturati in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ed almeno uno di essi deve essere idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

D. L'ADEGUATA TUTELA DEL SEGNALANTE

E' normativamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, sia nei confronti del segnalante, sia dei cd. "facilitatori" ovvero delle persone a costui riconducibili, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), devono essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o dei suoi "facilitatori", nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

E. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

E' normativamente imposta la nomina di un "responsabile" della segnalazione, munito di adeguata

competenza professionale ed autonomia valutativa, cui sia delegata la gestione della segnalazione medesima, secondo una proceduralizzazione prevedente tempi e formalità predeterminate e certe.

F. L'OBBLIGATORIETA'

E' normativamente prevista l'obbligatorietà dell'adozione della relativa Policy, attraverso la previsione di sanzioni sia per l'ipotesi di mancata adozione di essa, che di violazione dell'obbligo di gestione della segnalazione e/o di mancata tutela del segnalante o, peggio, di adozione nei confronti del medesimo o dei cd. "facilitatori" di misure ritorsive o discriminatorie.

§

3. LA FISCATECH S.P.A.

3.1 Profilo della Società e cenni storici

Nome: FISCATECH S.P.A.

Sede legale: Vigevano (PV), via Biffignandi n. 37

Nazione: ITALIA

Partita IVA: 00176980183

Anno costituzione: 1964

Fiscatech S.p.A., nata nel 2012 dalla fusione per incorporazione tra Fiscagomma S.p.A. e SO.GE.TEC. S.p.A., fa parte del Gruppo Pellan Italia ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PELLAN ITALIA di Achille Costamagna e C. S.A.P.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

La Società è leader nella produzione di materiali tecnici innovativi, con una vasta gamma di prodotti conformi al regolamento Reach, ed attualmente è specializzata nella produzione di tessuti non tessuti ed ecopelle.

Il core business riguarda principalmente articoli quali: stampati, bottalati, goffrati, tessuti non tessuti, laminati, microfibre, poliuretani rinnovabili di origine vegetale, privi di solventi, riciclabili, con la mission di una moda sostenibile e responsabile.

La Società dispone di due stabilimenti produttivi:

- uno a Vigevano (PV), dedicato alla produzione di finta pelle e che annovera impianti di spalmatura, goffratura, estrusione, stampe rotocalco e stampe digitali con una capacità produttiva di circa 8 milioni di metri lineari anno;
- uno a Cormons (GO), dedicato alla produzione di tessuti non tessuti (TNT) con impianti di Spunlace, impregnazione schiume di lattice e resine e con una capacità produttiva di circa 35 milioni di metri lineari all'anno.

3.2 Lo stabilimento di Vigevano

Nello stabilimento di Vigevano si esegue la produzione spalmati con resine sintetiche supportate da tessuti e tessuti non tessuti.

I processi presenti nel sito sono:

- spalmatura con o senza solventi attraverso la tecnologia "transfer" nella quale su un supporto di matrice cartaria di tipo relisante vengono depositati diversi strati di resine sintetiche, sino ad un massimo di 4 strati, e contestualmente laminati i supporti di origine tessile;
- spalmatura via estrusione di polimeri termoplastici attraverso la loro fusione. La deposizione viene in singolo strato su supporto di matrice cartaria di tipo relisante e contestualmente laminati i supporti di origine tessile. Rispetto al processo precedente non sia hanno evaporazioni e le quantità applicabili di polimero sono circa dieci volte maggiori;
- finissaggio diretto tipo Monforts e/o Stampa Rotocalco. Vengono applicate su prodotto semilavorati, provenienti anche dalle lavorazioni precedentemente descritte, o su tessuti e tessuti non tessuti prodotti

vernicianti a base polimerica con o senza solventi per conferire caratteristiche tecniche o di immagine;

- stampa digitale attraverso macchine di tipo plotter vengono disegnate le superfici dei materiali provenienti dai cicli sopra descritti con l'ausilio di gestione delle immagini con sistema CAD;
- goffratura attraverso cilindri a rilievo di materiali proveniente dai cicli sopra descritti. Il processo conferisce unicamente caratteristiche estetiche.

I principali mercati di riferimento sono:

- legatoria e packaging prodotti destinati alla rilegatura di libri inteso come parte esterna (copertina) e prodotti destinati al rivestimento di espositori e scatole per i settori della gioielleria o simili, realizzati in poliuretano coagulato su tessuto non tessuto rifinito con alcuni dei processi sopra descritti. Fatturato medio: circa 6.1MLN/euro;
- calzatura e pelletteria: prodotti destinati alla realizzazione di borse e/o cinture destinate al mercato del settore fashion: fatturato Medio ca 1.7 MLN/euro.

3.3 Lo stabilimento di Cormons

Nello stabilimento di Cormons si esegue la produzione di tessuti non tessuti.

I processi presenti nel sito di Cormons sono:

- spunlace, processo di produzione di tessuti non tessuti in differenti composizioni e peso attraverso i processi di apertura delle fibre tramite cardatura e legature delle stesse con tecnologia in acqua attraverso ugelli ad alta pressione. Nel processo può essere applicata una impregnazione con resine sintetiche per conferire al prodotto caratteristiche tecniche speciali come la termoformatura, idrorepellenza, antibattericità etc;
- agugliatura, processo di produzione di tessuti non tessuti in differenti composizioni e peso attraverso i processi di apertura tramite cardatura e legatura delle stesse con tecnologia meccanica detta agugliatura, cioè con l'ausilio di gruppi ad aghi calibrati. I prodotti vengono poi destinati al processo di impregnazione;
- impregnazione: i tessuti non tessuti provenienti dal processo di agugliatura vengono impregnati con resina sintetiche che conferiscono al prodotto caratteristiche speciali quali la stabilità dinamica, la resistenza ad abrasione, la resistenza al taglio etc;
- splitting, processo meccanico che attraverso apposito impianto detto spaccatrice seziona il materiale proveniente dalla fase di impregnazione longitudinalmente nella sua sezione ottenendo spessori controllati;
- buffing, processo meccanico che attraverso apposito impianto detto smerigliatrice lavora le superfici dei materiali provenienti dalle fasi precedenti conferendo un tatto vellutato.

I principali mercati di riferimento dello stabilimento di Cormons sono:

- automotive, cosmetica e spalmatura, prodotti destinati alla filtrazione aria o alla realizzazione di strisce depilatorie o semilavorati per spalmatura settore tessile, realizzati con processo Spunlace. Fatturato medio: 4.3 MLN/euro;
- cutting, prodotti destinati alla realizzazione di piani di lavoro per la costruzione di macchine da taglio CAD per i settori pelli/tessile. Fatturato medio 2.4 MLN

3.4 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è riflessa nell'organigramma aziendale a cui si fa rimando.

Il sistema di *corporate governance* della Società risulta attualmente così articolato:

- Consiglio di Amministrazione: è investito dei più ampi poteri per il conseguimento degli scopi

sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge o di Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci;

- Collegio Sindacale: la gestione sociale è controllata da un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- Società di Revisione: è l'organo di controllo esterno, nominato dall'Assemblea, a cui è demandata la revisione legale dei conti.

L'organizzazione cui si è dotata la Società è di tipo gerarchico-funzionale.

Nella tabella seguente sono riportate le funzioni coinvolte nei processi e nelle attività rilevanti ai fini del Modello.

Funzione	Descrizione
AD1	Presidente CdA
AD2	Amministratore Delegato
AD3	Amministratore Delegato
AD4	Amministratore Datore di Lavoro
CFO GRUPPO	Direttore AF&C (in services)
CONSFIS	Consulente fiscale esterno
CONSHR	Consulente Paghe esterno
DCOM	Direttore Commerciale (Linea Agenda)
DPROD	Direttore Produzione
DR&S	Direttore Ricerca e sviluppo
DSTB	Direttore di Stabilimento
MC	Medico Competente ex D.Lgs. 81/08
ODV1	Presidente Organismo di Vigilanza
ODV2	Componente ODV
PRESCS	Presidente Collegio Sindacale
RAMBSIC1	Responsabile Ambiente e Sicurezza Vigevano
RAMBSIC2	Responsabile Ambiente e Sicurezza Cormons
RAMM	Responsabile Ufficio Amministrazione e Capo Contabile
RCOM1	Responsabile Commerciale Calzatura e pelletteria

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Funzione	Descrizione
RCOM2	Responsabile Commerciale Articoli Cormons
RCQ1	Responsabile Controllo Qualità Vigevano
RCQ2	Responsabile Controllo Qualità Vigevano
REDP	Responsabile EDP & IT
REV	Società di Revisione
RMKTG	Responsabile Marketing
RPERS	Responsabile Ufficio Amministrazione Personale
RPRG1	Responsabile Programmazione VIG
RPRG2	Responsabile Programmazione COR
RSDG	Responsabile Sistemi di Gestione
RSPP1	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Vigevano
RSPP2	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Cormons
RUACQ	Responsabile Ufficio Acquisti
RUCOM	Responsabile Ufficio Commerciale (customer services)
RULEG	Responsabile Ufficio Legal/Compliance Societaria
RULOG1	Responsabile Ufficio Logistica/Spedizioni Vigevano
SIC-PREP1	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G1
SIC-PREP2	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G1
SIC-PREP3	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G1
SIC-PREP4	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G1
SIC-PREP5	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G2
SIC-PREP6	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G2
SIC-PREP7	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G2
SIC-PREP8	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G2
SIC-PREP9	Preposto ex D.Lgs. 81/08 BU-G2
SIND1	Sindaco

Funzione	Descrizione
SIND2	Sindaco
UACQ1	Addetto Ufficio Acquisti Vigevano
UACQ3	Addetto Ufficio Acquisti Cormons
UAMM1	Addetto Ufficio Amministrazione
UAMM2	Addetto Ufficio Amministrazione
UCOM1	Addetto Uff. Commerciale (customer services)
ULOG1	Addetto Ufficio Logistica/Spedizioni Vigevano
ULOG2	Addetto Ufficio Logistica Cormons
USDG1	Addetto Ufficio Sistemi di Gestione

§

4. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA FISCATECH

4.1 Lo scopo del Modello

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) in linea con le prescrizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Il Modello è destinato a descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite in Fiscatech nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e nel perseguimento del proprio scopo sociale.

La decisione di adottare un Modello di tal fatta affonda le proprie radici, prima ancora che nella necessità di ossequiare delle prescrizioni di legge, nella consapevolezza che esso costituisca un utile strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (consulenti, partner, ecc.) circa la necessità di improntare la propria attività al rispetto dei principi etici e delle regole di comportamento che da sempre ispirano l'agire imprenditoriale di Fiscatech.

In tale ottica, le finalità del presente Modello possono senz'altro identificarsi:

- nell'individuare e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale, avuto particolare riguardo al rischio di commissione di fatti reato e/o comunque fatti illeciti;
- nel fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto di Fiscatech, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza della sussistenza del rischio di commissione, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, di un reato, punito dall'Ordinamento con sanzioni, non solo penali nei loro confronti, ma anche amministrative nei confronti di Fiscatech;
- nel ribadire che Fiscatech non ammette comportamenti illeciti;
- nell'informare circa le gravose conseguenze che potrebbero derivare in capo alla Società (e dunque indirettamente a tutti i propri stakeholders) dall'applicazione, anche soltanto in via cautelare, delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto;
- nel consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle proprie attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si verificano criticità, attraverso l'adozione di specifici presidi volti ad elidere il rischio di commissione di violazioni, ovvero, per l'ipotesi in cui queste si siano già

verificate, attraverso l'applicazione agli autori delle stesse delle misure disciplinari previste dal Modello medesimo.

4.2 Il campo di applicazione del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai soci ed ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non essendo intranei alla Società, operano su mandato della medesima o sono contrattualmente legati ad essa.

Di conseguenza, devono considerarsi destinatari del presente Modello:

- ✓ i soggetti in posizione apicale della Società, ovvero:
 - il presidente del CdA;
 - gli amministratori;
 - i dirigenti;
 - i responsabili di funzione;
 - i sindaci;
 - i componenti dell'OdV;
- ✓ i soggetti sottoposti all'altrui direzione, ovvero:
 - i dipendenti;
 - gli stagisti.

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere resi destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- ✓ i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- ✓ i fornitori e i partners commerciali (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Fisctech si impegna a divulgare il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

Parimenti, i soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Fisctech condanna senza esitazione alcuna qualsiasi comportamento difforme rispetto non solo alla legge, ma anche e soprattutto, per quel che qui importa, al Modello e al Codice Etico; e, ciò, pure, anzi soprattutto laddove il comportamento illecito sia stato realizzato in un ipotetico interesse della Società ovvero con l'apparente intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

4.3 Obiettivi e finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società si pone l'obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che

risponda alle finalità e alle prescrizioni del D.Lgs..231/2001.

La finalità del Modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del Modello previsto dall'art. 6 del decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il Modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla Società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla Società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

4.4 Metodologia operativa per implementazione del Modello e suo aggiornamento

Si descrivono di seguito le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di costruzione del Modello di FISCATECH S.P.A..




Fig.1 - Processo di risk assessment

Definizione regole etiche e di comportamento

- elaborazione del Codice Etico e di condotta della Società.

Mappatura dei processi sensibili

- esame della documentazione aziendale disponibile presso la Società (procedure e regolamenti interni, organigramma, convenzioni e contratti, etc.);
- realizzazione interviste con le funzioni aziendali (soggetti apicali e responsabili di area o funzione);
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

Individuazione e valutazione dei rischi 231

- individuazione dei rischi potenziali, con specifico riferimento ai processi ed alle attività sensibili (elenco dei rischi potenziali di commissione dei reati 231);
- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità teorica di commissione degli illeciti (tramite esemplificazioni della condotta Illecita) anche alla luce della giurisprudenza e della casistica o “storico” della Società.

Valutazione del sistema di controllo interno

- analisi del sistema di controllo interno e dei presidi già esistenti al fine di verificarne l’adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione dei rischi residui.

Adeguamento del sistema di controllo interno

- analisi dei rischi residui;
- individuazione di azioni e protocolli volti all’adeguamento del sistema di controllo.

I protocolli sono un sistema organico di norme diretto a strutturare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati come rilevanti.

4.5 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una **Parte Generale** (il presente documento) e della **Parte Speciale**.

Sono parte integrante del Modello anche il **Codice Etico**, il **Sistema Disciplinare**, il **Regolamento OdV** e gli **Allegati** al Modello stesso.

Nella **Parte Generale** sono descritti:

- le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal Decreto;
- le caratteristiche del Modello adottato;
- l’approccio operativo seguito nella costruzione del Modello;
- le funzioni ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la formazione e l’aggiornamento.

La **Parte Speciale** è articolata per Sezioni in ragione della categoria di reato rilevante per la Società. Le Sezioni della Parte Speciale sono state quindi elaborate solo per le categorie di reato per le quali sono stati individuati profili di rischio di commissione dei reati, a seguito dell’identificazione dei processi, delle attività sensibili e delle attività di risk assessment. Ciascuna Sezione della Parte Speciale riporta:

- l’elenco delle singole fattispecie di reato appartenenti alla categoria;
- un approfondimento dei reati presupposto rientranti nella Sezione allo scopo di identificare natura e caratteristiche, in termini soggettivi ed oggettivi, dei singoli reati;
- i processi e, nell’ambito di essi, le attività sensibili riferibili alla Sezione;
- l’identificazione dei reati per ogni attività sensibile;
- la descrizione di una condotta esemplificativa per ogni reato identificato;
- l’indicazione di protocolli e/o di documenti, laddove esistenti e rilevanti;
- l’indicazione, se previsti, dei flussi informativi nell’ambito delle specifiche attività;
- la descrizione dei controlli ritenuti necessari ed implementati;
- la descrizione dei protocolli specifici, ovvero dei protocolli preventivi e dei protocolli di sistema che disciplinano le attività e i processi a rischio.

Il **Codice Etico** descrive i principi etici e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Modello (amministratori, dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori, etc.).

Nel **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio** sono indicate le sanzioni disciplinari per soggetto destinatario (amministratori, dipendenti e terzi destinatari), nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Il Modello approvato sarà oggetto di attività di **aggiornamento e revisione periodica**. Le revisioni al Modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di:

- aggiornamenti normativi;
- significativi cambiamenti nell'organizzazione;
- variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business;
- verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).

Al Modello è allegato anche il **documento di riepilogo delle attività di Risk Assessment**.

Le procedure, gli organigrammi e, in generale, tutti documenti richiamati nel Modello e ad esso allegati, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante, non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'intero Modello, ma necessiteranno di essere approvati dalle funzioni aziendali preposte e messi a conoscenza dell'OdV.

4.6 Processi e attività sensibili

In ragione delle attività e dalla natura giuridica di FISCATECH S.P.A. si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati rientranti nel perimetro del D.Lgs. 231/01.

Categorie incluse
[art.24] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
[art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
[art.24-ter] Delitti di criminalità organizzata
[art.25] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
[art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio
[art.25-ter] Reati societari
[art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale
[art.25-septies] Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
[art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
[art.25-novies] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Categorie incluse
[art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
[art.25-undecies] Reati ambientali
[art.25-duodecies] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
[art.25-quinquiesdecies] Reati tributari
[art.25-octies.1] Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
[art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n.231/2001] Delitti contro il patrimonio culturale
[art. 25-duodevicies, D.Lgs. n.231/2001] Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tutte le categorie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono state prese in esame, ma quelle che non presentano casistica rilevante o per le quali si esclude la possibilità di commissione degli illeciti in ragione dell'attività svolta, non sono state oggetto di approfondimento nella Parte Speciale del Modello.

In particolare, sono state escluse le seguenti categorie di reato.

Categorie escluse
[art.25-bis] Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
[art.25-quater] Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
[art.25-quater.1] Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
[art.25-sexies] Reati di abuso di mercato
[legge 146/2006] Reati transnazionali

Categorie escluse
[art.25-terdecies] Razzismo e xenofobia
[art.25-quaterdecies] Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
[art.25-sexiesdecies] Contrabbando
[art.12, L. n.9/2013] Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
[art. 187-quinquies TUF] Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
[art. 25-octies.1, comma 2] Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La tabella sotto riportata sintetizza i Processi Sensibili abbinati ai reati nella fase di risk assessment.

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
[art.24] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P05 - Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	P05.01 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
	P06 - Contributi, sovvenzioni, agevolazioni, esenzioni e finanziamenti pubblici	P06.01 - Richiesta, gestione e rendicontazione contributi, sovvenzioni, agevolazioni, esenzioni e finanziamenti pubblici

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P07 - Rapporti con Enti ed Autorità Pubbliche	P07.01 - Gestione dei rapporti con la PA in relazione al personale dipendente
		P07.02 - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
		P07.05 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza
		P07.06 - Verifiche, ispezioni e controlli
	P08 - Risorse umane	P08.01 - Selezione ed assunzione del personale dipendente
		P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
	P10 - Rapporti con enti o società di certificazione	P10.01 - Gestione dei rapporti della Società con enti e/o società di certificazione
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
[art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
[art.24-ter] Delitti di criminalità organizzata	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P08 - Risorse umane	P08.01 - Selezione ed assunzione del personale dipendente
		P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
		P08.03 - Selezione e conferimento incarico collaboratori esterni
		P08.04 - Gestione rapporto collaboratori esterni
	P09 - Consulenti esterni	P09.01 - Individuazione, affidamento e gestione delle consulenze esterne
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P14 - Vendite	P14.01 - Verifica, valutazione, qualificazione e monitoraggio Clienti

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
		P14.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti
	P15 - Acquisti	P15.01 - Selezione, verifica e registrazione anagrafica Fornitori
		P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini
	P16 - Contabilità, tesoreria, finanza, bilancio e fiscalità	P16.02 - Contabilità Clienti
		P16.03 - Tesoreria
		P16.04 - Gestione finanziaria
		P16.06 - Adempimenti fiscali e tributari
	P17 - Budget e controllo di gestione	P17.01 - Gestione budget e controllo di gestione
	P18 - Ambiente	P18.01 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
	P19 - Depositi e magazzini	P19.01 - Gestione depositi e magazzini
	P22 - Rapporti infragruppo	P22.01 - Rapporti infragruppo con la controllante
[art.25] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	P01 - Rapporti istituzionali con la PA	P01.01 - Gestione rapporti istituzionali con la PA
	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P05 - Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	P05.01 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
	P06 - Contributi, sovvenzioni, agevolazioni, esenzioni e finanziamenti pubblici	P06.01 - Richiesta, gestione e rendicontazione contributi, sovvenzioni, agevolazioni, esenzioni e finanziamenti pubblici
	P07 - Rapporti con Enti ed Autorità Pubbliche	P07.01 - Gestione dei rapporti con la PA in relazione al personale dipendente

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
		P07.02 - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
		P07.03 - Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza e/o di Controllo
		P07.04 - Gestione rapporti con Enti su diritti di privativa
		P07.05 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza
		P07.06 - Verifiche, ispezioni e controlli
	P08 - Risorse umane	P08.01 - Selezione ed assunzione del personale dipendente
		P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
		P08.03 - Selezione e conferimento incarico collaboratori esterni
		P08.04 - Gestione rapporto collaboratori esterni
	P09 - Consulenti esterni	P09.01 - Individuazione, affidamento e gestione delle consulenze esterne
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P12 - Salute e sicurezza sul lavoro	P12.01 - Gestione delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	P15 - Acquisti	P15.01 - Selezione, verifica e registrazione anagrafica Fornitori
		P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini
	P16 - Contabilità, tesoreria, finanza, bilancio e fiscalità	P16.04 - Gestione finanziaria
	P17 - Budget e controllo di gestione	P17.01 - Gestione budget e controllo di gestione
	P18 - Ambiente	P18.01 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
	P22 - Rapporti infragruppo	P22.01 - Rapporti infragruppo con la controllante
[art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P13 - Proprietà industriale ed intellettuale	P13.01 - Utilizzo di marchi, segni distintivi e brevetti nonchè di beni e/o servizi protetti dal diritto d'autore
	P19 - Depositi e magazzini	P19.01 - Gestione depositi e magazzini
	P20 - Ricerca & Sviluppo	P20.01 - Gestione attività di Ricerca & Sviluppo
[art.25-ter] Reati societari	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P05 - Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	P05.01 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
	P07 - Rapporti con Enti ed Autorità Pubbliche	P07.03 - Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza e/o di Controllo
		P07.06 - Verifiche, ispezioni e controlli
	P08 - Risorse umane	P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
		P08.04 - Gestione rapporto collaboratori esterni
	P10 - Rapporti con enti o società di certificazione	P10.01 - Gestione dei rapporti della Società con enti e/o società di certificazione
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P14 - Vendite	P14.01 - Verifica, valutazione, qualificazione e monitoraggio Clienti
		P14.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti
	P15 - Acquisti	P15.01 - Selezione, verifica e registrazione anagrafica Fornitori
		P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P16 - Contabilità, tesoreria, finanza, bilancio e fiscalità	P16.01 - Contabilità Fornitori
		P16.02 - Contabilità Clienti
		P16.03 - Tesoreria
		P16.04 - Gestione finanziaria
		P16.05 - Contabilità generale, predisposizione bilancio e comunicazione ai Soci
	P17 - Budget e controllo di gestione	P17.01 - Gestione budget e controllo di gestione
	P21 - Rapporti Soci, Assemblea, Amministratori e Organi di controllo e di vigilanza	P21.01 - Gestione attività relative al funzionamento dell'Assemblea dei Soci
		P21.02 - Gestione dei rapporti con i Soci, con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con l'OdV relativamente alle verifiche sulla gestione della Società
	P22 - Rapporti infragruppo	P22.01 - Rapporti infragruppo con la controllante
[art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P08 - Risorse umane	P08.01 - Selezione ed assunzione del personale dipendente
		P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
[art.25-septies] Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	P12 - Salute e sicurezza sul lavoro	P12.01 - Gestione delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P07 - Rapporti con Enti ed Autorità Pubbliche	P07.06 - Verifiche, ispezioni e controlli
	P08 - Risorse umane	P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
		P08.04 - Gestione rapporto collaboratori esterni
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P12 - Salute e sicurezza sul lavoro	P12.01 - Gestione delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	P13 - Proprietà industriale ed intellettuale	P13.01 - Utilizzo di marchi, segni distintivi e brevetti nonchè di beni e/o servizi protetti dal diritto d'autore
	P14 - Vendite	P14.01 - Verifica, valutazione, qualificazione e monitoraggio Clienti
		P14.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti
	P15 - Acquisti	P15.01 - Selezione, verifica e registrazione anagrafica Fornitori
		P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini
	P16 - Contabilità, tesoreria, finanza, bilancio e fiscalità	P16.02 - Contabilità Clienti
		P16.03 - Tesoreria
		P16.04 - Gestione finanziaria
		P16.05 - Contabilità generale, predisposizione bilancio e comunicazione ai Soci
		P16.06 - Adempimenti fiscali e tributari
	P19 - Depositi e magazzini	P19.01 - Gestione depositi e magazzini
	P22 - Rapporti infragruppo	P22.01 - Rapporti infragruppo con la controllante
[art.25-novies] Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P13 - Proprietà industriale ed intellettuale	P13.01 - Utilizzo di marchi, segni distintivi e brevetti nonchè di beni e/o servizi protetti dal diritto d'autore

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
[art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P05 - Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	P05.01 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P15 - Acquisti	P15.01 - Selezione, verifica e registrazione anagrafica Fornitori
		P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini
	P17 - Budget e controllo di gestione	P17.01 - Gestione budget e controllo di gestione
[art.25-undecies] Reati ambientali	P18 - Ambiente	P18.01 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
	P19 - Depositi e magazzini	P19.01 - Gestione depositi e magazzini
[art.25-duodecies] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P08 - Risorse umane	P08.01 - Selezione ed assunzione del personale dipendente
		P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
[art.25-quinquiesdecies] Reati tributari	P02 - Elargizioni ed altre iniziative liberali	P02.01 - Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni ed elargizioni liberali
	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P04 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato	P04.01 - ATI e altre forme aggregative o di partenariato in ambito privato
	P05 - Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	P05.01 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
	P06 - Contributi, sovvenzioni, agevolazioni, esenzioni e finanziamenti pubblici	P06.01 - Richiesta, gestione e rendicontazione contributi, sovvenzioni, agevolazioni, esenzioni e finanziamenti pubblici

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

P A R T E G E N E R A L E

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P07 - Rapporti con Enti ed Autorità Pubbliche	P07.01 - Gestione dei rapporti con la PA in relazione al personale dipendente
		P07.02 - Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria
	P08 - Risorse umane	P08.01 - Selezione ed assunzione del personale dipendente
		P08.02 - Gestione del rapporto di lavoro
		P08.03 - Selezione e conferimento incarico collaboratori esterni
		P08.04 - Gestione rapporto collaboratori esterni
	P09 - Consulenti esterni	P09.01 - Individuazione, affidamento e gestione delle consulenze esterne
	P11 - Sistemi e servizi informativi IT aziendali	P11.01 - Gestione dei sistemi e dei servizi informativi IT aziendali
	P12 - Salute e sicurezza sul lavoro	P12.01 - Gestione delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	P14 - Vendite	P14.01 - Verifica, valutazione, qualificazione e monitoraggio Clienti
		P14.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti
	P15 - Acquisti	P15.01 - Selezione, verifica e registrazione anagrafica Fornitori
		P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini
	P16 - Contabilità, tesoreria, finanza, bilancio e fiscalità	P16.01 - Contabilità Fornitori
		P16.02 - Contabilità Clienti
		P16.03 - Tesoreria
		P16.04 - Gestione finanziaria
		P16.05 - Contabilità generale, predisposizione bilancio e comunicazione ai Soci
		P16.06 - Adempimenti fiscali e tributari
	P19 - Depositi e magazzini	P19.01 - Gestione depositi e magazzini

Categoria Reato	Processo	Attività sensibile
	P22 - Rapporti infragruppo	P22.01 - Rapporti infragruppo con la controllante
[art.25-octies.1] Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	P05 - Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	P05.01 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale
	P16 - Contabilità, tesoreria, finanza, bilancio e fiscalità	P16.04 - Gestione finanziaria
[art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n.231/2001] Delitti contro il patrimonio culturale	P03 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni	P03.01 - Attività di marketing, pubblicitarie e sponsorizzazioni
	P15 - Acquisti	P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini
	P18 - Ambiente	P18.01 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
[art. 25-duodevicies, D.Lgs. n.231/2001] Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	P15 - Acquisti	P15.02 - Approvazione definitiva condizioni contrattuali, stipula ed esecuzione contratti e/o emissione ordini

§

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. b) e 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve possedere requisiti di:

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libertà e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.
- **indipendenza:** la posizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.
- **professionalità:** il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze e capacità in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, etc. oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva.
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.
- **onorabilità:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità

quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

5.2 Nomina e durata dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organo Amministrativo contestualmente all'adozione del Modello. La delibera di nomina ne determina anche il compenso.

L'Organo Amministrativo definisce le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. Al momento della nomina, viene concordato un autonomo budget di spesa. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di:

- onorabilità;
- integrità;
- rispettabilità e professionalità;
- assenza di cause di ineleggibilità.

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dall'ordinamento giuridico italiano;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dall'ordinamento giuridico italiano.

Il componente dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'Organo Amministrativo della Società che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo e con l'approvazione, se presente, del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico conferito all'OdV;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un **regolamento di funzionamento** che disciplina peraltro anche la durata in carica e tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organismo stesso.

5.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto quanto segue.

Verifica e vigilanza sul Modello:

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso.

Aggiornamento del Modello:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del Modello).

Informazione e formazione sul Modello:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e formazione del Modello presso tutti i destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse o collegate al Modello.

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte delle funzioni aziendali interessate, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello;
- informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

5.4 Segnalazioni e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole etiche e di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno inoltre essere oggetto di segnalazione all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti di cui al D.Lgs.231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla commissione o alla tentata commissione di uno dei reati previsti dal Modello di organizzazione e controllo;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e ad eventuali sanzioni irrogate attinenti al Modello e degli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Oltre a quanto previsto relativamente alle segnalazioni le funzioni aziendali individuate, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenute a fornire, con periodicità o ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'Organismo di Vigilanza le informazioni previste e codificate nei flussi informativi codificati nel Modello o in apposita procedura.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (privacy). A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

5.5 La Piattaforma Sestante Software 231

Per la predisposizione, la gestione e l'aggiornamento del Modello 231, Fiscatech si avvale di una web app ovvero della Piattaforma Sestante Software 231.

Oltre alla digitalizzazione del Modello ed alla conseguente possibilità di aggiornarlo agevolmente e con tempestività, la Piattaforma consente di impostare e gestire le segnalazioni ed i flussi informativi da e verso l'OdV in modo efficace.

L'OdV dispone di un accesso riservato alla Piattaforma che gli permette di consultare in ogni momento il Modello e di verificare il rispetto dell'invio, entro i termini previsti, dei flussi informativi posti a presidio delle aree di rischio.

Anche le funzioni coinvolte nei processi e nelle attività dispongono di un accesso riservato per ricevere comunicazioni o segnalazioni e per gestire le segnalazioni da e verso l'OdV.

Con l'approssimarsi della scadenza pianificata nel Modello, un sistema automatico di alert informa (a mezzo mail) dell'incombente la funzione tenuta alla generazione del flusso.

Grazie a questo sistema, sia l'OdV che le funzioni coinvolte hanno quindi pronta evidenza delle scadenze e degli obblighi previsti, così favorendo una maggiore responsabilizzazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nei processi e nelle attività a rischio, agevolando l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'OdV e, più in generale, garantendo una maggiore e concreta efficacia del Modello nel suo complesso.

5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'Organo Amministrativo:

- il piano annuale delle attività che intende svolgere;
- lo stato avanzamento delle attività rispetto al piano formulato ed eventuali modifiche (motivandole);
- le segnalazioni pervenute ed eventuali problematiche emerse nelle attività di verifica;
- la relazione con cadenza almeno annuale in merito all'attuazione del Modello segnalando la necessità di interventi di miglioramento del Modello.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza si relaziona periodicamente anche con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale se presenti.

§

6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di formazione e diffusione

Ai fini dell'attuazione del Modello la Società promuove attività di diffusione e formazione per garantirne l'effettiva conoscenza ai destinatari.

Tali attività verranno organizzate con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con la Società.

Il Modello è comunicato formalmente agli organi sociali ed ai dipendenti della Società mediante:

- riunione informativa su finalità e contenuti del Modello (espressamente prevista per funzioni apicali);
- note informative interne (ad esempio comunicazioni allegate a buste paga per i dipendenti);
- affissione in bacheca del Codice Etico e del Sistema Disciplinare, quali parti integranti del Modello;
- supporti informatici o pubblicazione della documentazione sul server e intranet della Società;
- e-mail di aggiornamento.

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del Modello, dal Codice Etico e dal Sistema Disciplinare, così da consentire loro di acquisire le conoscenze di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, si prevede l'inoltro di una comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello e del Codice Etico, resi disponibili sul sito della Società (per il MOG solo la Parte Generale).

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello, la Società, in collaborazione con l'OdV, eroga periodicamente ai dipendenti attività formative ed informative.

Per le funzioni apicali o per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste, inoltre, sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di reati specifici e l'illustrazione di casi concreti.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria. Sarà cura dell'OdV, in collaborazione con la Società, mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite.

L'attività di formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, può essere erogata in presenza o con il supporto di piattaforme e-learning.